



CONVENZIONE

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (a) Nell'attuale quadro economico nazionale ed internazionale, si è ritenuto opportuno mobilitare tutte le risorse per supportare tutti i comparti dell'economia ed in particolare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione.
- (b) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata alla concessione del credito alle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- (c) In data 14 maggio 2009 CDP ed ABI hanno stipulato un accordo quadro (l'“**Accordo Quadro**”) mediante il quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche per consentire a queste ultime di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP.
- (d) Ai sensi dell'Accordo Quadro, le Parti hanno demandato la definizione di alcuni dei principi e delle linee guida ivi contenute ad una convenzione da stipularsi successivamente tra le Parti.
- (e) Le Parti con la presente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”) intendono quindi modificare ed integrare alcuni termini e condizioni previsti nell'Accordo Quadro in modo tale da poter mettere a

disposizione delle Banche la provvista di CDP. Per l'effetto, la presente Convenzione supererà *in toto* quanto previsto nell'Accordo Quadro e dovrà ritenersi come l'unico accordo in essere e vincolante tra le Parti.

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“Banca” o **“Banche”**: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.

“Banche del Sistema del Credito Cooperativo”: indica le banche di credito cooperativo, le casse rurali e artigiane e le banche da esse partecipate direttamente o indirettamente.

“Banca Singola” o **“Banche Singole”**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano per il quale non vi sia stata la designazione come Banca del Gruppo.

“Banca del Gruppo” o **“Banche del Gruppo”**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano che sia stato designato dalla relativa capogruppo come Banca del relativo gruppo bancario a stipulare il relativo Contratto di Finanziamento (anche unitamente ad altre Banche del medesimo gruppo bancario italiano espressamente designate dalla stessa capogruppo).

“Contraente/i il Finanziamento”: indica una Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento (senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 3.6 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento”: ha il significato di contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e la CDP a norma dell'articolo 3.1 della presente Convenzione secondo i termini di cui all'Allegato (1).

“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all'utilizzo del Plafond, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 della Convenzione.

“Costi di Rimborso”: indica lo 0,125% dell'ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato volontario.

“Data di Erogazione”: indica il giorno 20 di ciascun mese solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), per il periodo decorrente dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento fino al 28 febbraio 2010 incluso.

“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 31 dicembre 2009 (*i.e.* la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

“Data di Rendicontazione”: indica il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2009 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa) fermo restando che, dietro ragionevole richiesta dei Contraenti il Finanziamento espressamente accettata da CDP a sua discrezione, tali Date di Rendicontazione potranno essere semestrali e cadere il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2009 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Scadenza Finale”: indica il 30 giugno 2014 che costituirà pertanto la data in cui verrà rimborsata l’ultima rata semestrale in linea capitale dei Finanziamenti e che, per l’effetto, sarà anche l’ultima Data di Pagamento Interessi.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Finanziamento/i”: indica i finanziamenti che saranno concessi da CDP ai Contraenti il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di questi ultimi, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti di durata superiore ai dodici mesi e che saranno concessi alle PMI mediante la provvista effettuata dal Contraente il Finanziamento al fine di finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione o a esigenze di incremento del capitale circolante (anche nella forma di leasing finanziari), in relazione ai quali verranno concessi i Finanziamenti.

“Giorno di Quotazione”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui

depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Garanzia”: ha il significato di cui all’articolo 3.1 della presente Convenzione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“ICCREA”: indica ICCREA Banca S.p.A..

“Imprese”: indica le imprese private, le quasi-società non finanziarie artigiane (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); altre quasi-società non finanziarie (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); famiglie produttrici (artigiani; altre famiglie produttrici) (come determinate ai sensi delle Istruzioni della Banca d’Italia relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica – Banca d’Italia – aggiornamento settembre 2006).

“Margine”: indica (i) 75 punti base per annum da applicarsi ai Finanziamenti il cui Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio superiore al 7,00%; ovvero (ii) 95 punti base per annum da applicarsi ai Finanziamenti il cui Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio inferiore o uguale al 7,00%. I valori del Margine e della soglia di Tier 1 Ratio sopra indicati verranno pubblicati sui siti internet della CDP e di ABI il 29 maggio 2009. Resta inteso che CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, fino al 28 febbraio 2010, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine modificato si applicherà solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Margine Aggiuntivo”: indica il valore iniziale di 15 punti base per annum che potrà essere aggiunto al Margine ai sensi dell’articolo 3.2(x) della presente Convenzione. Tale valore verrà pubblicato sui siti internet della CDP e di ABI il 29 maggio 2009. Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Aggiuntivo, in aumento o in diminuzione, fino al 28 febbraio 2010, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine Aggiuntivo modificato sarà applicabile solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che (i) per le erogazioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2009, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre 2009 (incluso) e (ii) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno 2010 (incluso).

“Plafond Complessivo”: indica la somma del plafond e del plafond successivo, come in seguito definiti, fino ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi,00).

“Plafond”: indica il plafond fino ad Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi,00) che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti.

“Plafond Individuale”: indica la porzione del Plafond che CDP assegnerà a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento, in conformità a quanto stabilito all’articolo 5.1 della presente Convenzione.

“Plafond Successivo”: indica il plafond che avrà un ammontare fino ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi,00) aumentato della porzione di Plafond eventualmente rimasta inutilizzata al 28 febbraio 2010, di cui all’articolo 5 della presente Convenzione.

“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

“Quota di Mercato”: indica il rapporto tra:

(a) a seconda dei casi:

- (i) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche non appartenenti ad un gruppo bancario italiano ovvero Banche Singole, l’ammontare del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, da ciascuno di tali Contraenti il Finanziamento in essere al 31 dicembre 2008; ovvero
- (ii) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Gruppo, l’ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal gruppo bancario di cui è parte il relativo Contraente il Finanziamento (fermo restando che, qualora vi siano più Banche del Gruppo designate dalla medesima capogruppo, la Quota di Mercato relativa al medesimo gruppo bancario potrà essere allocata tra tali Banche del Gruppo secondo le proporzioni indicate dalla capogruppo nelle relative Richieste di Finanziamento); e

(b) l’ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal sistema bancario italiano in essere al 31 dicembre 2008.

Resta inteso che ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all’intero aggregato definito come Imprese sia all’aggregato definito piccole imprese, come risultante dall’apposito schema di segnalazione predisposto dall’ABI allegato alla presente Convenzione come Allegato (4).

“Riserva di Liquidità”: ha il significato indicato all’articolo 3.2(ii)(b) della presente Convenzione.

“Richiesta di Finanziamento”: indica il documento secondo il testo di cui all’Allegato (3) da inviarsi (una volta completato e sottoscritto) a CDP ai sensi dell’articolo 3.3. della presente Convenzione.

“Tier 1 Ratio”: indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento facenti parte di un gruppo bancario italiano che siano:
 - (a) Banche capogruppo del relativo gruppo bancario italiano; ovvero
 - (b) Banche del Gruppo che abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP; ovvero
 - (c) Banche Singole che abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP,

il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; ovvero

- (ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo (che stipuleranno il Contratto di Finanziamento per mezzo di ICCREA come descritto all’articolo 3.6 che segue) ed abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata da ICCREA a favore di CDP, la media del rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate, relativo alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo come determinato al 31 dicembre 2008; ovvero
- (iii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile;

in tutti i casi come determinato al 31 dicembre 2008. A tal fine CDP potrà tenere conto anche dell’effetto dell’eventuale aumento di patrimonio determinato dalla sottoscrizione di strumenti finanziari (o dall’avvio della procedura di sottoscrizione) di cui all’art. 12 del DL 185/2008 nonchè di quello derivante da altre operazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale. CDP potrà richiedere idonee certificazioni in merito a tali valutazioni.

1.2 Lista degli allegati (li/gli **“Allegato/i”**) alla presente Convenzione:

- (1) Proposta di Contratto di Finanziamento
- (2) Garanzia
- (3) Richiesta di Finanziamento
- (4) Criteri di determinazione della Quota di Mercato

Articolo 2

Scopo

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento al fine di fornire a quest'ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti PMI.
- 2.2 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
- 2.3 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d'informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti PMI di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

Articolo 3

I Finanziamenti

- 3.1 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un contratto di finanziamento secondo i termini e le condizioni di cui all'Allegato (1) (il/i "**Contratto/i di Finanziamento**"). Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia una Banca del Gruppo, la relativa capogruppo dovrà, contestualmente alla stipula del Contratto di Finanziamento, rilasciare a favore di CDP una garanzia autonoma a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse al relativo Finanziamento secondo il testo di cui all'Allegato (2) (la "**Garanzia**"). Resta inteso che, anche in relazione a Contraenti il Finanziamento che siano Banche Singole o Banche del Sistema del Credito Cooperativo, la relativa capogruppo o ICCREA (a seconda dei casi) potranno rilasciare la suddetta Garanzia ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio.
- 3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l'altro, quanto segue:
 - (i) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più soluzioni (*tranches*) a ciascuna Data di Erogazione, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, nei limiti dell'ammontare aggregato massimo pari al relativo Plafond Individuale o al minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento (al netto degli ammontari oggetto di eventuali precedenti erogazioni);
 - (ii) l'erogazione di ciascun Finanziamento (o di ciascuna porzione dello stesso), sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
 - (a) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (definita nel Contratto di Finanziamento come "Richiesta di Utilizzo") da parte del relativo Contraente il Finanziamento con un preavviso di 6 Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare che non potrà essere superiore al relativo Plafond Individuale o al minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento (al netto di eventuali erogazioni già effettuate ai sensi del

relativo Contratto di Finanziamento); e (ii) la Data di Erogazione che non potrà in nessun caso essere successiva al 28 febbraio 2010;

- (b) l'indicazione, nella richiesta di utilizzo di cui alla lettera (a) che precede, dell'ammontare totale dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati e/o che verranno erogati precedentemente e/o contestualmente a tale Data di Erogazione.

In deroga a quanto previsto alla lettera (a) che precede e al primo periodo della presente lettera (b), e al fine di assicurare ai Contraenti il Finanziamento flessibilità nella gestione dei Finanziamenti PMI, la prima erogazione a valere sul Finanziamento potrà essere richiesta (in tutto o in parte) nella Richiesta di Finanziamento anche in relazione a Finanziamenti PMI in programma, fermo restando che tale prima erogazione (o porzione di essa) (i.e. l'erogazione relativa ai suddetti Finanziamenti PMI in programma) non potrà essere richiesta per un ammontare eccedente il 10% del relativo Plafond Individuale o del minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento (la "**Riserva di Liquidità**"). L'erogazione della Riserva di Liquidità verrà effettuata da CDP entro 4 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione da parte di CDP del fax inviato dal Contraente il Finanziamento attestante l'avvenuta ricezione della accettazione della proposta di Contratto di Finanziamento (ovvero entro la data successiva che sia stata indicata dal Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Finanziamento) ed il relativo tasso di interesse sarà composto da (i) l'Euribor interpolato sulla base della relativa durata che decorrerà dalla data di erogazione della Riserva di Liquidità alla scadenza del relativo Periodo di Interessi come rilevato da CDP 2 giorni TARGET antecedenti la relativa data di erogazione; e (ii) il Margine applicabile alla Riserva di Liquidità che sarà quello vigente alla data di sottoscrizione della proposta del relativo Contratto di Finanziamento. Ciascun Contraente il Finanziamento dovrà informare CDP, in occasione di ciascuna richiesta di erogazione ed ad ogni Data di Rendicontazione, dei Finanziamenti PMI tempo per tempo erogati con la provvista derivante dalla Riserva di Liquidità e dell'ammontare della Riserva di Liquidità tempo per tempo non utilizzato a tal fine. Qualora, nel periodo decorrente dalla prima Data di Erogazione all'ultima Data di Erogazione antecedente il 28 febbraio 2010, la Riserva di Liquidità (o parte di essa) sia stata utilizzata per erogare Finanziamenti PMI, il relativo Contraente il Finanziamento potrà richiedere l'erogazione (mediante invio della Richiesta di Utilizzo secondo le modalità descritte nel Contratto di Finanziamento) di un importo pari alla porzione di Riserva di Liquidità di volta in volta utilizzata per il suddetto scopo al fine di ricostituire la medesima Riserva di Liquidità entro l'ammontare originario (i.e. il 10% del relativo Plafond Individuale o del minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento). Resta in ogni caso inteso che: (i) qualora alla Data di Rendicontazione del 31 dicembre 2009 non risultasse effettuata alcuna erogazione di Finanziamenti PMI mediante utilizzo della provvista relativa alla Riserva di Liquidità, il Contraente il Finanziamento sarà obbligato a restituire integralmente a CDP la Riserva di Liquidità il successivo 31 marzo 2010 (inclusi i relativi interessi), senza penalità o costi a suo carico; e (ii) in caso di utilizzo parziale della Riserva di Liquidità per l'erogazione dei

Finanziamenti PMI, la porzione della Riserva di Liquidità non utilizzata a tal fine entro il 31 marzo 2010 dovrà essere integralmente restituita a CDP il 30 giugno 2010 (inclusi i relativi interessi), senza penalità o costi a carico del Contraente il Finanziamento;

- (c) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento;
- (iii) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascun Finanziamento verrà rimborsato secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui tutti i Finanziamenti ancora in essere dovranno essere interamente rimborsati;
- (iv) il tasso di interesse applicabile a ciascuna porzione del Finanziamento di volta in volta erogato sarà pari all'Euribor sei mesi (come pubblicato sul sito internet di CDP) aumentato del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine;
- (v) gli interessi maturati sui Finanziamenti dovranno essere corrisposti a CDP a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP). A scopo di chiarezza, si precisa che, fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa data di erogazione (esclusa), a partire dalla Data di Pagamento Interessi che cade il 31 dicembre 2009 (inclusa) fino alla Data di Pagamento Interessi che cade il 30 giugno 2012 (inclusa) saranno corrisposti a CDP interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente;
- (vi) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (iv) che precede (Euribor + Margine) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di 100 *basis points* ulteriori che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
- (vii) a partire dal 31 marzo 2010, qualora sulla base della rendicontazione su base trimestrale oltre descritta, si rendesse evidente che l'ammontare del Finanziamento erogato e non rimborsato sia superiore all'ammontare aggregato dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati concessi a fronte del Finanziamento, il Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente alla CDP l'ammontare eccedente alla successiva Data di Rendicontazione (inclusi i relativi interessi) senza pagamento di alcuna penale e/o costo;

- (viii) i rimborsi anticipati volontari, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati, soltanto a partire dal 31 dicembre 2010 ed in concomitanza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei Costi di Rimborso e con un preavviso scritto di almeno 30 giorni di calendario, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento;
- (ix) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2009, ciascun Contraente il Finanziamento fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, gli elementi essenziali dei Finanziamenti PMI concessi sino a tale data. Tale comunicazione su base trimestrale dovrà avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet e dovrà pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni dalla relativa Data di Rendicontazione. La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento PMI verrà conservata presso ciascun Contraente il Finanziamento e dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione a CDP dietro sua apposita richiesta e che verrà fornita a CDP in via telematica secondo le modalità da quest'ultima indicate;
- (x) al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei Contratti di Finanziamento, i Contraenti il Finanziamento si obbligheranno a cedere in garanzia (e faranno sì che vengano ceduti in garanzia), su richiesta della CDP, i crediti derivanti dai Finanziamenti PMI unitamente alle relative garanzie (anche ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs 385/1993, ove applicabile) secondo termini e condizioni di gradimento di CDP ed a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune a tale scopo. Resta inteso che ciascun Contraente il Finanziamento potrà indicare nella relativa Richiesta di Finanziamento se intende o meno assumere gli obblighi di garanzia di cui al presente paragrafo (x) e, nel caso in cui lo stesso non intendesse assumere tali obblighi di garanzia e non proponga la concessione di altri strumenti di garanzia che vengano espressamente accettati da CDP, il Contratto di Finanziamento prevedrà l'applicazione del Margine Aggiuntivo che andrà a sommarsi al relativo Margine;
- (xi) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l'inadempimento da parte di Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento costituirà una causa di risoluzione espressa del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;
- (xii) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;

- (xiii) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
- (xiv) tutte le erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario.

3.3 I Contratti di Finanziamento verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP (e anticipato a quest'ultima e all'ABI via telefax limitatamente alla Richiesta di Finanziamento) contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento sottoscritta in duplice copia secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti.

La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e all'erogazione dei relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.

L'originale della proposta di Contratto di Finanziamento e della Garanzia (se del caso) debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente alla documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente relativo al Contraente il Finanziamento la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
- (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento del relativo Contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ai fini dell'articolo 3.6 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 10 Giorni Lavorativi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
- (iv) documentazione attestante i poteri e la capacità di sottoscrivere la Garanzia ed il certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relativi a ciascun eventuale garante del relativo Contraente il Finanziamento;
- (v) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento e autorizzati a richiedere le erogazioni del Finanziamento con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- (vi) la Richiesta di Finanziamento debitamente compilata e sottoscritta dal relativo Contraente il Finanziamento;

- (vii) se del caso, la certificazione richiesta da CDP al relativo Contraente il Finanziamento in relazione alle valutazioni inerenti il Tier 1 Ratio di cui all'ultimo paragrafo della definizione di "Tier 1 Ratio" ai sensi dell'articolo 1.1 della presente Convenzione; e
 - (viii) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
- 3.4 L'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base dei documenti consegnati ai sensi del precedente articolo 3.3. Dell'esito delle verifiche ABI darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del suddetto fax della Richiesta di Finanziamento.
- 3.5 Una volta ricevuta la conferma dell'ABI di cui all'articolo 3.4 che precede, CDP potrà procedere alla sottoscrizione dell'accettazione del relativo Contratto di Finanziamento inviando l'originale di tale accettazione del Contratto di Finanziamento al relativo Contraente il Finanziamento presso l'indirizzo indicato nel Contratto di Finanziamento stesso. Il relativo Contratto di Finanziamento si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui la suddetta accettazione sia stata ricevuta da parte del Contraente il Finanziamento che abbia inviato conferma scritta di tale ricezione a CDP a mezzo telefax.
- 3.6 Anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, resta in ogni caso inteso che, con riferimento alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ciascuna di esse dovrà stipulare il Contratto di Finanziamento a mezzo di ICCREA che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (i.e. mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

In particolare, affinché ICCREA possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei Contratti di Finanziamento e di banca depositaria come previsto nel presente articolo 3.6, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) ICCREA sottoscriverà la proposta irrevocabile del Contratto di Finanziamento di cui all'articolo 3.3 che precede in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (ii) ICCREA dovrà fornire a CDP i documenti di cui all'articolo 3.3 che precede in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento;
- (iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento dovranno indicare un conto corrente bancario aperto presso ICCREA che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, ICCREA, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento, dovrà fornire a CDP (a) un file elettronico in formato excel contenente le informazioni circa i dati principali relativi al Finanziamento (i.e. importo massimo da finanziare, eventuale importo della Riserva di Liquidità da erogare e

relativo Tier 1 Ratio) e (b) un file elettronico in formato excel contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l'indicazione dei relativi conti correnti aperti presso ICCREA (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;

- (iv) le erogazioni dei Finanziamenti (o porzioni di essi) alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso ICCREA ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati da ICCREA nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
- (v) l'eventuale richiesta di erogazione relativa alla Riserva di Liquidità verrà presentata da ICCREA in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 3.3 mentre le altre richieste di erogazione verranno inviate via telefax a CDP dalle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (vi) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi e di ciascuna data di rimborso del capitale, invierà ad ICCREA un file elettronico in formato excel che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi relativi a ciascuna banca di credito cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
- (vii) ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento ivi incluso l'obbligo di informativa su base trimestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;
- (viii) fermo restando quanto previsto nel presente articolo 3.6, ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP in relazione ai relativi Finanziamenti;
- (ix) ICCREA manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.

3.7 In parziale deroga a quanto previsto agli articoli 3.4 e 3.5 che precedono, con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ICCREA procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti articoli 3.3 e 3.6 e la completezza e correttezza dei dati forniti nella relativa Richiesta di Finanziamento. Dell'esito delle relative verifiche ICCREA ne darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione dell'accettazione di tale Contratto di Finanziamento secondo quanto previsto all'articolo 3.5 che precede.

Articolo 4

I Finanziamenti PMI

- 4.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI verranno negoziati e determinati dai relativi finanziatori nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi finanziatori, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno l'eventuale concessione del credito assumendosene il relativo rischio.
- 4.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui finanziatori, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al finanziatore dalla stipula dei Finanziamenti PMI nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 4.3 Ciascuna Banca dovrà dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione nelle proprie filiali e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione. L'eventuale diniego di concessione del credito ad una PMI dovrà essere comunicato per iscritto alle relative PMI. I Contraenti il Finanziamento comunicheranno alla CDP, ad ogni Data di Rendicontazione e sulla base del modello allegato al Contratto di Finanziamento, l'ammontare totale e il numero dei Finanziamenti PMI non concessi fino a tale data e terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento PMI", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria.
- 4.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti PMI verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP ed indicandone il relativo costo. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere. In linea di principio, le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI.
- 4.5 I contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.

Articolo 5

Plafond e Plafond Successivo

- 5.1 Le Parti prendono atto che ciascun Plafond Individuale verrà determinato da CDP in conformità al meccanismo di calcolo descritto nella Richiesta di Finanziamento sulla base della relativa Quota di Mercato che dovrà essere positivamente riscontrata da ABI in conformità a quanto previsto all'articolo 3 che precede.

- 5.2 Nell'assegnazione del Plafond e del Plafond Successivo si terrà conto di uno specifico criterio di attribuzione per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo. Tale criterio prevedrà che alle predette Banche del Sistema del Credito Cooperativo venga riservata una quota in aggregato pari al 15% del Plafond Complessivo.
- 5.3 Entro il 28 febbraio 2010 verrà effettuata la ripartizione del Plafond Successivo nei relativi plafond individuali sulla base dei seguenti elementi e principi:
- (a) i criteri utilizzati per la determinazione dei Plafond Individuali richiamati nel precedente articolo 5.1;
 - (b) i risultati ottenuti con riguardo all'utilizzo di ciascun Contratto di Finanziamento con riferimento al periodo trascorso fino al 31 dicembre 2009;
 - (c) la variazione in aumento dell'ammontare aggregato dei crediti per cassa vantati da ciascun gruppo bancario verso le PMI rispetto ai medesimi dati al 31 dicembre 2008; e
 - (d) le quote di Plafond Individuale inizialmente assegnate a ciascun gruppo bancario e non richieste e/o utilizzate a seguito della stipula del Contratti di Finanziamento.
- 5.4 CDP e ABI adegueranno la presente Convenzione per l'utilizzo del Plafond Successivo , apportando le eventuali modifiche che, in accordo tra le Parti, si rendessero necessarie e/o opportune alla luce delle esperienze maturate anche in relazione all'utilizzo del Plafond.
- 5.5 Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 5.4 che precede entro il 28 febbraio 2010 in modo tale che non vi sia soluzione di continuità tra l'utilizzo del Plafond e l'utilizzo del Plafond Successivo.
- 5.6 Resta comunque inteso che, anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, CDP potrà anticipare la distribuzione anche in parte del Plafond Successivo a favore di tutti o alcuni dei Contraenti il Finanziamento, qualora l'utilizzo integrale dei relativi Plafond Individuali avvenga in anticipo rispetto al 28 febbraio 2010. Tale utilizzo anticipato del Plafond Successivo potrà avvenire anche secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione (modificate, per quanto strettamente necessario, secondo quanto verrà indicato in dettaglio da CDP) per soddisfare rapidamente le esigenze di credito delle PMI.

Articolo 6

Miscellanea

- 6.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, ivi incluso l'Accordo Quadro. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.

- 6.2 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 6.3 Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 6.4 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:

(i) se ad ABI:

Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù n. 49

00186 – Roma

Telefax: 06/6767457

Alla cortese attenzione di: Settore Crediti Corporate

(ii) se a CDP:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 – Roma

Telefax: 06/42214634 – 06/42214943

Alla cortese attenzione del "Gruppo di Progetto Finanziamenti PMI"

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 6.6 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da

pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

- 6.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
- 6.8 Gli allegati alla presente Convenzione o al Contratto di Finanziamento che non siano stati completati alla data odierna, verranno concordati tra le Parti successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione in tempi brevi.

Articolo 7

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 7.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 7.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 28 maggio 2009